



Comparative Law Review

2024 - Special Issue

Incontro di Studi dei Giovani Comparatisti

Le declinazioni della Giustizia

Università La Sapienza
Roma 2/3 febbraio 2023

ISSN:2983 - 8993

COMPARATIVE LAW REVIEW

The Comparative Law Review is a biannual journal published by the
I. A. C. L. under the auspices and the hosting of the University of Perugia Department of Law.

Office address and contact details:

Department of Law - University of Perugia
Via Pascoli, 33 - 06123 Perugia (PG) - Telephone 075.5852437
Email: complawreview@gmail.com

EDITORS

Giuseppe Franco Ferrari
Tommaso Edoardo Frosini
Pier Giuseppe Monateri
Giovanni Marini
Salvatore Sica
Alessandro Somma
Massimiliano Granieri

EDITORIAL STAFF

Fausto Caggia
Giacomo Capuzzo
Cristina Costantini
Virgilio D'Antonio
Sonja Haberl
Edmondo Mostacci
Valentina Pera
Giacomo Rojas Elgueta
Tommaso Amico di Meane
Lorenzo Serafinelli

REFEREES

Salvatore Andò
Elvira Autorino
Ermanno Calzolaio
Diego Corapi
Giuseppe De Vergottini
Tommaso Edoardo Frosini
Fulco Lanchester
Maria Rosaria Marella
Antonello Miranda
Elisabetta Palici di Suni
Giovanni Pascuzzi
Maria Donata Panforti
Roberto Pardolesi
Giulio Ponzanelli
Andrea Zoppini
Mauro Grondona

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD

Christian von Bar (Osnabrück)
Thomas Duve (Frankfurt am Main)
Erik Jayme (Heidelberg)
Duncan Kennedy (Harvard)
Christoph Paulus (Berlin)
Carlos Petit (Huelva)
Thomas Wilhelmsson (Helsinki)

COMPARATIVE
LAW
REVIEW

SPECIAL ISSUE VOL. 15/1

Le declinazioni della Giustizia

Giustizia sociale

7

JACOPO FORTUNA

L'abuso del diritto: alcune riflessioni tra Italia e Inghilterra

21

LAURA RESTUCCIA

Solidarietà e integrazione: una lettura rinnovata della giustizia sociale

Giustizia climatica

36

GIACOMO GIORGINI PIGNATIELLO

Verso uno Ius Climaticum Europeum?

Giustizia climatica ed uso dei precedenti stranieri da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione Europea

56

NICOLA MAFFEI

Un uso "teleologicamente orientato" della giurisdizione dei conflitti: quale lezione dalla Corte Suprema del Canada nella lotta al cambiamento climatico?

83

MARIO MANNA

Il caso *Milieudefensie et al. contro Royal Dutch Shell plc* e la proposta di direttiva della Commissione europea sulla corporate sustainability due diligence, l'alba di una nuova giustizia climatica?

100

CRISTINA PICCOLO

Le clausole intergenerazionali: strumenti di realizzazione della giustizia ambientale?

Giustizia predittiva

117

KATIA DE BLASIO

Le applicazioni dei sistemi di intelligenza artificiale a supporto della decisione: spunti di riflessione in prospettiva comparatistica

129

MARCO EDGARDO FLORIO

Predictive Justice in Criminal Matters: “True Justice”?

144

EDIOLA TEROLLI

Personal Data’s protection in the Use of Predictive Justice Systems: EU vs. U.S.A.

Giustizia alternativa

160

RICCARDO ARIETTI

Global North, Legal Pluralism and Religion Adjudication: The Relationship between Muslim communities and the State in United Kingdom, Finland and the Netherlands

173

ORNELLA GIARDINI

La “polarità” politico-religiosa nell’Islam come strumento di cooperazione per la stabilità interna. Il caso del Gran Mufti di Egitto

184

ROSAMARIA TRISTANO

Le Corti di diritto ebraico in Inghilterra e la cooperazione tra autorità civili e religiose in materia di divorzio

VERSO UNO *IUS CLIMATICUM EUROPEUM*?
GIUSTIZIA CLIMATICA ED USO DEI PRECEDENTI STRANIERI DA PARTE DEI
GIUDICI COSTITUZIONALI NEI PAESI MEMBRI DELL'UNIONE EUROPEA

*Giacomo Giorgini Pignatiello**

SOMMARIO

I. METODOLOGIA DELLA RICERCA; II. IL COSTITUZIONALISMO CONTEMPORANEO ALLA PROVA DELL'EMERGENZA CLIMATICA; III. FORMANTE GIURISPRUDENZIALE E CIRCOLAZIONE DELLE IDEE COSTITUZIONALI; IV. L'USO DEI PRECEDENTI STRANIERI NELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE CLIMATICA DEI PAESI UE; V. RIFLESSIONI IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNO *IUS CLIMATICUM EUROPEUM*.

Il contributo analizza l'uso dei precedenti stranieri in materia di cambiamenti climatici da parte dei giudici costituzionali nell'ambito dell'Unione europea. L'emergenza climatica, infatti, pone nuove sfide al costituzionalismo del Terzo millennio e nell'inerzia del Legislatore le Corti divengono protagoniste di una nuova stagione del diritto costituzionale climatico. L'emersione di un dialogo globale nella giurisprudenza costituzionale in materia climatica denota l'adesione ad un'idea universale di giustizia climatica e determina la costruzione di un vero e proprio Ius Climaticum Europeum.

The article analyses the use of foreign precedents in climate change litigation by constitutional judges across the Member States of the European Union. The climate crisis poses unprecedented challenges to constitutionalism in the 21st century. In the inertia of legislatures, courts emerge as pivotal actors in a new era for climate constitutional law. The emergence of a global dialogue in constitutional climate jurisprudence denotes the adherence to a universal idea of climate justice and leads to the formation of a Ius Climaticum Europeum.

Keywords: comparazione giuridica; giustizia costituzionale climatica; precedenti stranieri; costituzionalismo climatico; giurisprudenza climatica europea.

I. INTRODUZIONE

La comparazione rappresenta un importante strumento critico attraverso cui è possibile giungere all'essenza degli istituti giuridici, superando così le sovrastrutture dogmatiche e formali. È dunque un mezzo di conoscenza con finalità pratiche, essendo infine volta a risolvere problemi concreti¹. È particolarmente funzionale a svelare connessioni ed interdipendenze tra ordinamenti, riuscendo in tal modo a sconfiggere il mito dell'autosufficienza dei sistemi giuridici e dell'univocità delle soluzioni normative. La comparazione, per quel che qui più interessa, rappresenta: "Il luogo privilegiato della riflessione giuridica"².

A tal riguardo, vale la pena ricordare l'importanza, già richiamata in dottrina, di elaborare strategie di ricerca basate sul pluralismo metodologico e l'eclettismo analitico³, ormai

* Dottorando di ricerca in Scienze Giuridiche presso l'Università di Siena.

¹ M. Weber, *La scienza come professione* (1919), Milano, 2008.

² H. Muir, *La fonction subversive du droit comparé*, in *Rev. int. dr. comp.*, 2000, III, p. 526 ss.

³ R. Hirschl, *The Question of Case Selection in Comparative Constitutional Law*, in 53 *Am. J. Comp. L.*, 2005, p. 125 ss.; L.B. Nielsen, *The Need for Multi-Method Approaches in Empirical Legal Research*, in P. Cane e H.M. Kritzer (eds.), *The Oxford Handbook of Empirical Legal Research*, Oxford, 2012, p. 951 ss.; M. Siems, *Comparative Law*, III ed., Cambridge, 2022, pp. 255-286.

essenziale per cogliere le dinamiche di fenomeni complessi, quali nel nostro caso la giustizia climatica, che uniscano analisi qualitative⁴ ad indagini di tipo quantitativo⁵.

Dopo una succinta premessa metodologica, il presente contributo offre nel secondo capitolo una ricostruzione qualitativa del contesto socio-giuridico in cui sta emergendo il costituzionalismo climatico. Nel terzo capitolo, si espone sinteticamente la teoria del dialogo orizzontale tra Corti, evidenziandone il ruolo propulsore nel processo di circolazione delle idee costituzionali in tutto il mondo. Infine, il quarto capitolo ricorre ad un'analisi di tipo quantitativo ed empirico sull'uso dei precedenti stranieri in materia di cambiamenti climatici da parte dei giudici costituzionali nei Paesi membri dell'Unione europea.

Per quanto riguarda la scelta dei casi di studio, la dottrina ha da tempo evidenziato che occorre prendere le distanze da un approccio intuitivo alla comparazione⁶. Per garantire validità scientifica alla ricerca è, infatti, necessario eseguire una comparazione controllata ed operare una selezione dei casi di studio che consenta di svolgere analisi di tipo causale-inferenziale. Nella presente ricerca il modello che si intende seguire è quello che la dottrina ha identificato come dei “prototipi”⁷, sulla base di un numero limitato di giurisdizioni (*small – N – studies*). La decisione sulla medesima questione, vale a dire il rispetto da parte dei singoli Paesi dei puntuali target climatici fissati con l'Accordo di Parigi sui Cambiamenti Climatici del 2015, fungerà da *key independent variable*. La diversità del contesto normativo, dei sistemi di giustizia costituzionale e della stessa cultura giuridica delle differenti giurisdizioni prese in esame rappresenterà invece la *key dependent variable*.

Tale metodologia si presenta particolarmente funzionale tanto a contestualizzare il campo di indagine in oggetto (il diritto costituzionale è profondamente contestuale⁸), quanto ad intercettare la creazione di legami strategici tra Corti e ad analizzarne il significato giuridico e metagiuridico. In questa sede, non verranno prese in considerazione le citazioni “verticali”, vale a dire i riferimenti a precedenti di Corti che occupano piani ordinamentali diversi da quelli nazionali, in quanto fenomeno parzialmente diverso da quello sul quale si è qui deciso di concentrarsi.

Gli ordinamenti presi in considerazione sono Paesi Bassi, Irlanda e Germania. Si tratta di tre Paesi tutti appartenenti all'Unione europea, che, tuttavia, sono tra loro profondamente diversi. Brevemente, i Paesi Bassi sono un modello *sui generis*, estremamente permeabile alle fonti del diritto sovranazionale ed internazionale. In tale ordinamento, il modello di

⁴ L. Webley, *Qualitative Approaches to Empirical Legal Research*, in P. Cane e H.M. Kritzer (eds.), *The Oxford Handbook*, cit., p. 926 ss.

⁵ L. Epstein e A.D. Martin, *Quantitative Approaches to Empirical Legal Research*, in P. Cane e H.M. Kritzer (eds.), *The Oxford Handbook*, cit., p. 901 ss.

⁶ R. Hirschl, *The Question of Case Selection*, cit., pp. 125-155.

⁷ R. Hirschl, *Comparative Matters*, Oxford, 2014, pp. 256-260. Nel modello dei casi “prototipo” si scelgono infatti alcune giurisdizioni tra loro diverse che sono emblematiche di determinate tipologie di ordinamento, ad esempio in base alle cc.dd. “famiglie giuridiche”. Ciò consente di analizzare un campione significativo di giurisdizione verificando come sistemi giuridici diversi hanno affrontato problemi comuni.

⁸ V.C. Jackson, *Comparative Constitutional Law: Methodologies*, in M. Rosenfeld e A. Sajó (eds.), *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Oxford, 2012, p. 67 s.; M. Siems, *Comparative Law*, cit., pp. 141-173.

giustizia costituzionale è di tipo semi-diffuso e spesso svolto dalle Corti europee. L'Irlanda è un Paese appartenente alla tradizione di *common law*, in cui la giustizia costituzionale opera secondo un controllo di tipo diffuso. La Germania, al contrario, è un Paese di *civil law*, caratterizzato da un sistema di giustizia costituzionale di tipo accentrato.

All'esito di tale percorso argomentativo, la tesi che si intende sostenere è che nelle democrazie europee i giudici costituzionali con la censura delle omissioni dei Legislatori in tema di politiche per il contrasto ai cambiamenti climatici stiano dando vita, grazie anche allo sviluppo tra le stesse di legami strategici idonei a rafforzarne autorevolezza e credibilità, ad una vera e propria *koine* giurisprudenziale transnazionale, passibile di diffusione, proprio per tramite delle Corti, in tutto il vecchio continente, e anche oltre. La difficoltà di tale operazione ermeneutica spinge le Corti, allontanandosi talvolta anche dal proprio *modus operandi* abituale, a ricorrere abbondantemente all'uso dell'argomento comparato, per legittimare e potenziare la forza persuasiva delle proprie decisioni, senza mai esorbitare nell'uso dei poteri conferiti dalle rispettive Costituzioni.

II. IL COSTITUZIONALISMO CONTEMPORANEO ALLA PROVA DELL'EMERGENZA CLIMATICA.

All'esordio del Terzo millennio, il superamento dei limiti biofisici⁹ che la Terra è in grado di sopportare segna il punto di non ritorno di una civiltà, quella occidentale, i cui fondamenti culturali si pongono in una posizione di insanabile contrasto con i cicli vitali della natura. Si parla a tal riguardo di crisi socio-ecologica¹⁰, proprio per evidenziare l'origine umana dell'attuale emergenza climatica e più in generale ambientale. Le attività antropogeniche, infatti, compromettono irreversibilmente gli equilibri su cui si reggono gli ecosistemi della biosfera, causando cambiamenti catastrofici non lineari che minano l'esistenza su questo Pianeta della vita nelle sue molteplici forme: umana, animale, vegetale (c.d. Antropocene¹¹).

Gli ordinamenti del Nord Globale¹², ritenuti i principali responsabili della devastazione ecologica del pianeta, affondano le proprie radici nella rivoluzione scientifica seicentesca e nell'industrialismo settecentesco, da cui hanno derivato una visione atomista, meccanicista ed estrattivista della realtà, in cui soggetto e oggetto sono ontologicamente distinti e antitetici secondo una logica eminentemente dualistica¹³. La natura è così concepita quale oggetto di dominio della cultura¹⁴. Sul punto recentemente è stato notato

⁹ Risultano superati ben quattro limiti su nove, precisamente: cambiamenti climatici, riduzione della biodiversità, cambiamento del sistema terra, alterazione dei cicli biogeochimici (fosforo e azoto). Sul punto cfr. W. Steffen *et al.*, *Planetary boundaries: Guiding human development on a changing planet*, in 347 *Science*, 2015, p. 736 ss. Sono stati altresì superati diversi "tipping point" individuati dall'IPCC. Cfr. W.J. Ripple *et al.*, *World Scientists' Warning of a Climate Emergency 2021*, in 71 *BioScience*, 2021, IX, p. 894 ss.

¹⁰ L.J. Kotzè, *Global environmental constitutionalism in the anthropocene*, Oxford, 2016, spec. pp. 21-42.

¹¹ J. Kersten, *Das Anthropozän-Konzept: Kontrakt, Komposition, Konflikt*, Baden-Baden, 2014.

¹² Sul concetto di Nord e Sud Globale si vedano: C. Levander e W. Mignolo, *Introduction: The Global South and World Dis/Order*, in 5 *Global South*, 2011, I, p. 1 ss.; E. Buono, *Pluralismo jurídico igualitario: il mandato costituzionale "inascoltato" nel modello boliviano di cooperazione intergiurisdizionale*, in *DPCE online*, 2018, IV, p. 1079 ss., spec. pp. 1079-1083; M. Müller, *In Search of the Global East: Thinking between North and South*, in 25 *Geopolitics*, 2020, III, p. 734 ss.

¹³ Sul punto preziose le ricostruzioni operate da: M. Tallacchini, *Diritto per la natura: ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996; R. Bondi e A. La Vergata, *Natura*, Bologna, 2015; L. Battaglia, *Bioetica*, Milano, 2022.

¹⁴ C. Merchant, *La morte della natura. Le donne, l'ecologia e la rivoluzione scientifica* (1980), Milano, 1988.

che: “Il mondo in cui viviamo è il risultato di rivoluzioni” e che tutte le rivoluzioni che si sono susseguite nei secoli: “sono state e sono tuttora a spese della natura”¹⁵.

Così elaborato, il paradigma antropocentrico, egemonico ed ecocida ha conosciuto sin dai tempi del colonialismo una pervasiva disseminazione in tutto il mondo, necessitando il sistema economico capitalista di esponenziali quantità di risorse naturali¹⁶ al fine di poter incrementare il metabolismo sociale globale¹⁷. Il patto neocoloniale degli anni '90 del secolo scorso¹⁸ ha da ultimo contribuito a rinnovare, grazie ad una innovativa partnership tra poteri pubblici e privati, quelle gerarchie geopolitiche globali che preservano un'impermeabile frattura “abissale” tra Nord e Sud del mondo¹⁹, assicurando la prosecuzione dell'irresponsabile e profondamente iniqua devastazione degli ecosistemi che caratterizzano ampie porzioni incontaminate di natura nelle più fragili e vulnerabili realtà di quei luoghi (c.d. neoestrattivismo²⁰).

In tale contesto, le cicliche crisi connaturate al capitalismo, ancora più frequenti nella sua variante neoliberista²¹, spingono gli Stati – tanto quelli in cerca di un ruolo di preminenza negli assetti geopolitici globali, quanto quelli che cercano di rifuggire dalla più terribile miseria – ad accrescere, *costi quel che costi*, la produzione di beni idonei a sfamare la voracità consumista mondiale²². In un sistema sempre più interdipendente ed interconnesso, il minimo rallentamento nella produzione è in grado di scatenare il panico²³ nell'intera comunità internazionale e di innescare pressioni e ritorsioni sui Paesi cc.dd. emergenti da parte delle economie cavalcanti, cui consegue inevitabilmente una compressione sempre più opprimente delle tutele apprestate alle popolazioni locali, così come agli animali e agli ecosistemi naturali, che rappresentano oggi il vero cuore della vita, anche quella umana, sulla Terra.

A fronte di un mondo iperglobalizzato, caratterizzato da profonde asimmetrie di potere, tanto pubblico quanto privato, e di una inarrestabile forza annientatrice che sta velocemente conducendo ad una estinzione di massa²⁴, il diritto ed in particolare, per quanto qui rileva, il costituzionalismo contemporaneo sono chiamati a ripensare le priorità

¹⁵ J. Kersten, *Das Ökologische Grundgesetz*, Monaco, 2022, p. 5, il quale ricorda che la rivoluzione borghese del XVIII secolo ha creato lo Stato costituzionale. Nel XIX secolo, la rivoluzione industriale ha sollevato la questione sociale, che ha portato allo sviluppo dello Stato sociale democratico. Attualmente stiamo vivendo la rivoluzione digitale, che sta cambiando radicalmente anche la nostra vita individuale, sociale e politica. Queste tre rivoluzioni sono state e sono ancora in corso a spese della natura.

¹⁶ U. Mattei e L. Nader, *Il saccheggio: regime di legalità e trasformazioni globali*, Milano, 2010.

¹⁷ Sul concetto di metabolismo sociale cfr. M.G. de Molina e V.M. Toledo, *The Social Metabolism: A Socio-Ecological Theory of Historical Change*, Cham, 2014.

¹⁸ M.R. Stabili, *America latina*, in G. Forcesi (a cura di), *Sguardi incrociati sul colonialismo. Le relazioni dell'Europa con l'Africa, l'Asia e l'America Latina*, Roma, 2005, p. 200 ss.

¹⁹ B. de Sousa Santos, *Beyond Abyssal Thinking: From Global Lines to Ecologies of Knowledges*, in *30 Review (Fernand Braudel Center)*, 2007, I, p. 45 ss.

²⁰ M. Svamp, *Neo-Extractivism in Latin America*, Cambridge, 2019, *passim*.

²¹ Sul punto cfr. T. Biebricher, *The Political Theory of Neoliberalism*, Stanford, 2018.

²² Sul rapporto tra capitalismo e crisi ambientale cfr. A. Somma, *Il diritto del sistema terra. Democrazia, capitalismo e protezione della natura nell'antropocene*, in *DPCE online*, num. spec. II, 2023, p. 275 ss., spec. p. 96 ss.

²³ C.P. Kindleberger e R.Z. Aliber, *Manias, Panics, and Crashes. A History of Financial Crises*, V ed., New Jersey, 2005.

²⁴ E. Kolbert, *The Sixth Extinction: An Unnatural History*, New York, 2015.

ontologiche che caratterizzano la propria tavola assiologica. Il presente contributo muove, infatti, le proprie mosse dalla constatazione che tanto l'approccio pattizio quanto quello regolatorio del diritto alla questione climatica hanno fallito la propria funzione ordinante, risultando particolarmente frammentati, settorializzati ed inefficaci, dunque incapaci di ri-orientare le condotte umane verso un modello di civiltà compatibile con la tutela della vita su questa Terra²⁵.

È così necessario ripartire da un approccio post-moderno al diritto contemporaneo, che si contraddistingua per il carattere pragmatico, gradualista e mutevole, in linea con i cambiamenti epocali di inizio secolo e che sia in grado di fondare, attraverso un processo di rielaborazione delle strutture e delle categorie tradizionali, una nuova cultura giuridica²⁶. Nel Terzo millennio, infatti, l'individuo non è più concepibile al di fuori delle relazioni sociali e naturali che intrattiene con l'ambiente²⁷. Occorre, allora, come lungimirante dottrina ha auspicato, coinvolgere il piano più alto dell'ordinamento giuridico, vale a dire quello costituzionale²⁸, che, oltre a caratterizzarsi per una elevata valenza simbolica, rappresenta il più efficace strumento per irradiare di etica ambientale tutto il diritto, così inducendo una profonda e radicale trasformazione sociale.

In molti casi cruciali e moralmente travagliati, quali certamente i cambiamenti climatici, la bioetica precede la riflessione giuridica in quel peculiare campo di studi che è il biodiritto, il quale appunto trae grande giovamento dalle intuizioni cui è giunta la prima. Rispetto alla questione climatica ed ambientale è stato così posto in luce che: "L'ecologismo tematizza, in senso critico, l'intuizione della fondamentale unità del vivente, riconoscendo che l'estensione della sfera etica oltre – e non contro – l'uomo è il prodotto di un'evoluzione di auto-coscienza che è propria dell'uomo"²⁹. Dirimente altresì per l'avanzamento degli studi giuridici sul tema la constatazione per cui: "L'estraneità della giuridicità alla natura (si pensi appunto al diritto costituzionale³⁰) non è equivalsa a una neutralità del diritto"³¹.

Nondimeno, nel variegato pluralismo delle posizioni sviluppatesi in seno alla filosofia morale, spicca l'etica della cura. Maturata nelle correnti di pensiero ecofemministe (anche se validi riferimenti si rinvergono già in Ghandi), quest'ultima propone una rifondazione della relazione umana con la natura, elaborando un paradigma di convivenza col mondo vivente che abbandoni l'attitudine predatoria contemporanea per abbracciare un senso di cura di cui l'essere umano è pure capace³².

²⁵ Cfr. in particolare K. Anker et al. (eds.), *From environmental to ecological law*, Abingdon, 2021; G. Garver, *Ecological Law and the Planetary Crisis*, Abingdon, 2022.

²⁶ N. De Sadeleer, *Environmental principles: from political slogans to legal rules*, II ed., Oxford, 2021, p. 18.

²⁷ Cfr. F. Ost, *Le droit constitutionnel de l'environnement: un changement de paradigme?*, in M.-A. Cohendet (ed.), *Droit constitutionnel de l'environnement*, Paris, 2021, p. 405 ss.

²⁸ Su questa linea ad esempio: J.R. May e E. Daly, *Global Environmental Constitutionalism*, Cambridge, 2014; L.J. Kotzè, *Global environmental constitutionalism*, cit.; L. Collins, *The Ecological Constitution Reframing Environmental Law*, Abingdon, 2021.

²⁹ L. Battaglia, *Alle origini dell'etica ambientale. Uomo, natura, animali in Voltaire, Michelet, Thoreau, Gandhi*, Bari, 2002, p. 41.

³⁰ N.d.a.

³¹ M. Tallacchini, *Diritto per la natura: ecologia e filosofia del diritto*, Torino, 1996, p. 172.

³² Nella sconfinata letteratura sul tema si vedano in particolare: V. Plumwood, *Feminism and the Mastery of Nature*, New York, 1994; K. Warren, *Ecofeminist Philosophy: A Western Perspective on What It Is and Why It Matters*, Lanham, 2000; V. Shiva e M. Mies, *Ecofeminism*, London, 2014; K. Powys e C.J. Cuomo, *Ethics of*

In questi termini il costituzionalismo ambientale unisce gli strumenti trasformativi propri del costituzionalismo e dell'ecologia, esercitando un rilevante impatto persuasivo di tipo ideologico, pragmatico, comparativo ed internazionale sulla sfera sociale, politica e giuridica³³. Il costituzionalismo ambientale, in particolare, si fonda su una concezione *integrale* dell'essere umano (finora ingiustificatamente trascurata), prevedendo accanto alla dimensione individuale (affermatasi con la rivoluzione liberale) e quella sociale (emersa con la rivoluzione industriale), anche quella biologica e naturale della vita³⁴. Aprendo la via a nuove galassie teoriche, si arricchisce in tal modo la grammatica dei valori costituzionali, che può trovare, così formulata, una condivisione globale³⁵. La natura assume in tale evoluzione del costituzionalismo una dimensione assiologica pregnante in tutta l'architettura dello Stato, nella dimensione politica come in quella di garanzia.

A tal proposito, negli ultimi anni si assiste a livello globale ad un tentativo da parte della c.d. comunità di pratica³⁶, vale a dire di numerosi attori sociali (organizzazioni non governative, avvocati, esperti del settore ambientale, accademici), di costruire una *grundnorm* ecologica globale³⁷, volta a preservare l'integrità ecologica del pianeta Terra e dei suoi equilibri. L'esplosione di clausole sostanziali e procedurali a tutela dell'ambiente in senso lato nelle Costituzioni del mondo è un fattore emblematico di tale transizione socio-giuridica verso sistemi rispettosi degli equilibri ecologici della biosfera³⁸.

Delineate in estrema sintesi le coordinate entro cui il costituzionalismo contemporaneo si sta muovendo, obiettivo della presente indagine è quello di analizzare il ruolo del formante giurisprudenziale di rango costituzionale in tema di cambiamenti climatici, limitatamente a quelle giurisdizioni nazionali dell'Unione europea che si sono pronunciate in merito, in un peculiare contesto, che è quello dell'emergenza (climatica), che, come è noto, può comportare un irrigidimento dei rapporti tra autorità ed individuo, con una compressione delle libertà fondamentali, che sfida la tenuta dello stato democratico.

Nello Stato contemporaneo, invero, la giustizia costituzionale, quale organo di garanzia dell'integrità dell'ordinamento, è chiamata ad intervenire per porre rimedio anche a quelle omissioni volontarie o involontarie del Legislatore, che pregiudicano i diritti fondamentali dei consociati. L'inerzia del potere politico non può infatti legittimare la sopravvivenza di *vulnus* nell'ordinamento che possano minare le situazioni giuridiche soggettive degli individui³⁹. A fronte di una grave paralisi della politica, la giurisdizione, soprattutto quella

caring in environmental ethics, in S.M. Gardiner e A. Thompson (eds.), *The Oxford Handbook of Environmental Ethics*, New York, 2017, p. 234 ss.

³³ J. Sohnle (ed.), *Environmental Constitutionalism. What Impact on Legal Systems?*, Bruxelles, 2019, p. 95.

³⁴ D. Amirante, *Costituzionalismo ambientale. Atlante giuridico per l'Antropocene*, Bologna, 2022, p. 70 s.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ Cfr. A. von Bogdandy e R. Urueña, *Comunidad de práctica en derechos humanos y constitucionalismo transformador en América Latina*, in *Anuario de Derechos Humanos*, spec. 2020, p. 15 ss.

³⁷ R.E. Kim e K. Bosselmann, *Operationalizing Sustainable Development: Ecological Integrity as a Grundnorm of International Law*, in 24 *RECIEL*, 2015, II, p. 194 ss.; M. Carducci e L.P. Castillo Amaya, *Nature as "grundnorm" of global constitutionalism contributions from the global south*, in *Revista Brasileira de Direito*, 2016, II, p. 154 ss.

³⁸ D.R. Boyd, *The Environmental Rights Revolution: A Global Study of Constitutions, Human Rights, and the Environment*, Vancouver, 2012.

³⁹ Per tutti: G. Silvestri, *Del rendere giustizia costituzionale*, in *Questione giustizia*, 2020, IV, p. 24 ss.

costituzionale, è stata investita di decisioni cruciali per l'ordinamento. Anche nell'ambito dei cambiamenti climatici diverse Corti hanno censurato le omissioni dei Legislatori nazionali per l'insufficienza delle politiche adottate rispetto ai *target* climatici che si erano precedentemente vincolati a raggiungere in sede internazionale⁴⁰.

Nel XXI secolo, pertanto, diritto e giurisdizione, anche nell'ambito climatico, divengono nuovi strumenti di mobilitazione e trasformazione sociale, ruolo un tempo rivestito dalla politica⁴¹. Si è parlato a tal proposito di *climate change lawfare* proprio per evidenziare il contributo della *strategic litigation* alla costruzione di un ordine sociale e giuridico più attento alle questioni climatiche, nell'insufficienza dell'azione politica⁴². Negli ultimi anni, infatti, il contenzioso climatico ha conosciuto un aumento vertiginoso⁴³.

Sebbene probabilmente siano il fattore che si manifesta con maggiore evidenza, i cambiamenti climatici, tuttavia, è bene ricordarlo, rappresentano solamente uno dei molteplici sistemi/condizioni che garantiscono l'equilibrio biofisico della Terra. Nell'affrontare la questione climatica, pertanto, occorre non perdere di vista la fondamentale transizione verso un approccio olistico delle società e del diritto, anche costituzionale, al rapporto tra essere umano e natura⁴⁴, evitando nuovamente interventi settoriali e frammentati che si sono dimostrati fallimentari.

Non vi è dubbio, tuttavia, che la questione climatica e il contenzioso climatico presentino specificità proprie⁴⁵, al punto che alcune Costituzioni del mondo prevedono clausole volte

⁴⁰ Per una interessante sistematizzazione del contenzioso climatico in prospettiva comparata cfr. F. Gallarati, *Il contenzioso climatico di tono costituzionale: studio comparato sull'invocazione delle costituzioni nazionali nei contenziosi climatici*, in *BioLaw J.*, 2022, II, p. 157 ss. Si veda in questo senso anche la catalogazione dei casi operata da *Climate Litigation Accelerator*, disponibile al seguente indirizzo: <https://clxtoolkit.com/casebook/>.

⁴¹ Parla a tal proposito di *Transformative Climate Constitutionalism*. P. Viola, *Climate Constitutionalism Momentum: Adaptive Legal Systems*, Cham, 2022, per indicare l'integrazione delle strutture fondamentali del costituzionalismo contemporaneo con i principi necessari a ricondurre a stabilità i cambiamenti climatici, sottolineando il potenziale trasformatore del diritto e della giurisdizione costituzionali come strumento di cambiamento sociale, secondo l'originario significato attribuito al termine "costituzionalismo trasformatore".

⁴² S. Gloppen e A.L. St. Clair, *Climate Change Lawfare*, in 79 *Soc. Res.*, 2012, IV, p. 899 ss.

⁴³ Preziosissima la ricostruzione di tutti i casi di contenzioso climatico sistematizzati per anno operata da: C. Rodríguez-Garavito, *Litigating the Climate Emergency The Global Rise of Human Rights-Based Litigation for Climate Action*, in C. Rodríguez-Garavito (ed.), *Litigating the Climate Emergency. How Human Rights, Courts, and Legal Mobilization Can Bolster Climate Action*, Cambridge, 2023, p. 11.

⁴⁴ Sull'incidenza del tema *One Health* nel contenzioso climatico cfr. M. Carducci, *L'approccio One Health nel contenzioso climatico: un'analisi comparata*, in *Corti supreme e salute*, 2022, III, p. 733 ss. Sul tema *One Health* si veda altresì: L. Violini (a cura di), *One health. Dal paradigma alle implicazioni giuridiche*, Torino, 2023.

⁴⁵ A. Pisanò, *Il diritto al clima. Una prima concettualizzazione*, in *L'Ircocervo*, 2021, II, p. 262 s., individua i seguenti tratti comuni al contenzioso climatico: a) affronta l'emergenza climatica, favorendo, per quanto possibile, la transizione ecologica e/o energetica verso la neutralità climatica; b) appartiene ad una *species* di contenziosi (la c.d. *Climate Change Litigation*) che trova linfa nella struttura del sistema multilivello europeo di tutela dei diritti, caratterizzata dalla comune appartenenza allo spazio giuridico europeo; c) trovano origine nel grembo della società civile (secondo la tipica traiettoria bottom-up dei diritti) e linfa nelle battaglie ideologiche e politiche dei movimenti ecologisti transnazionali che invocano la giustizia climatica; d) possono contare sul supporto tecnico-giuridico del potere avvocatile; e) perseguono sostanzialmente stesse finalità politiche, ovvero l'implementazione a livello domestico delle obbligazioni climatiche assunte dagli Stati in ambito internazionale, individuando, molto spesso, degli obiettivi specifici di riduzione delle emissioni di gas ad effetto serra". Sul punto profili innovativi emersi nell'esercizio della *climate change litigation* sono altresì riconosciuti da: L. Serafinelli, *La responsabilità civile come tecnica di compensazione assiologica degli interessi climatici nell'inerzia delle politiche legislative. Un'analisi comparatistica di controversie private per pubblici interessi*, in *DPCE online*, 2022, II, p. 2197 ss.

a tutelare proprio il sistema climatico⁴⁶. A tal proposito, in dottrina si è iniziato a parlare di “costituzionalismo climatico”⁴⁷, proprio per evidenziare le radicali trasformazioni che l'emergenza climatica impone al “costituzionalismo estrattivo”⁴⁸, vale a dire quello fino ad ora esistente, basato su una costruzione del rapporto tra poteri e tra poteri e libertà in una società totalmente dipendente dall'energia fossile. Il sistema climatico, dal canto suo, invece, rileva quale vero e proprio fatto giuridico⁴⁹, in grado di limitare le libertà fondamentali degli individui e di stravolgere l'assetto dei poteri costituiti. Condivisibilmente, è stato posto in luce come un sistema climatico in equilibrio sia un prerequisito indispensabile al godimento di qualunque altro diritto fondamentale. Con pregevole fare esplicativo è stato infatti osservato che:

Se si disconoscesse il diritto al clima, i «limiti imposti dal rispetto della persona umana», come richiesti, per es., dall'art. 32, 2° co., Cost., si infrangerebbero nella disponibilità insindacabile di qualsiasi attività artificiale climalterante dell'oggi, che ignora la «minaccia» sul presente e sul futuro⁵⁰.

Nel processo di decarbonizzazione dell'economia e della transizione ecologica verso società in equilibrio coi limiti del pianeta Terra, il circuito democratico si è dimostrato inadeguato ad assumere politiche drastiche di riduzione delle attività climalteranti, indicate come improcrastinabili e non graduabili dalle evidenze scientifiche pressoché unanimi, stante l'eccessiva dipendenza dei rappresentanti politici dal consenso elettorale di breve termine, che non consente l'adozione di decisioni impopolari, anche se assunte in nome dell'interesse collettivo. Le Corti hanno così assunto un ruolo di primo piano rispetto ai doveri costituzionali che gli Stati sono chiamati ad osservare, assicurando l'implementazione di misure idonee a realizzare i *target* climatici stabiliti a livello internazionale.

Con l'Accordo di Parigi del 2015, in particolare, si è contribuito alla configurazione di obbligazioni climatiche caratterizzate da una “proiezione pro-vita, ecosistemica e umana”, che individuano gli “Effetti della condotta e quindi dell'antigiuridicità, che, si vedrà, essere doppia: il «riscaldamento della superficie della Terra e dell'atmosfera», con la connessa

⁴⁶ Si tratta delle Costituzioni di: Algeria, Costa d'Avorio, Cuba, Ecuador, Repubblica Dominicana, Thailandia, Tunisia, Venezuela, Vietnam e Zambia.

⁴⁷ E. Contipelli, *Constitucionalismo climático global*, in *Revista Justiça Do Direito*, 2018, II, p. 278 ss.; A.O. Jegede, *Climate Change and Environmental Constitutionalism: A Reflection on Domestic Challenges and Possibilities*, in E. Daly e J.R. May (eds.), *Implementing environmental constitutionalism: Current global challenges*, Cambridge, 2018, p. 84 ss.; J. Jariamanzano e S. Borrás (eds.), *Research Handbook on Global Climate Constitutionalism*, Cheltenham, 2019; P. Viola, *Climate Constitutionalism Momentum*, cit.; N.S. Ghaleigh et al., *The Complexities of Comparative Climate Constitutionalism*, in 34 *J. Environ. L.*, 2022, III, p. 517 ss.; D.W. de Carvalho, *Constitucionalismo climático como fundamento transnacional aos litígios climáticos*, in 19 *Braz. J. Int. L.*, 2022, I, p. 192 ss.; P.L. Petrillo, *Il costituzionalismo climatico. Note introduttive*, in *DPCE online*, 2023, num. spec. II, p. 233 ss.

⁴⁸ M. Carducci, «Estrattivismo» e «nemico» nell'era «fossile» del costituzionalismo, in *DPCE*, 2019, num. spec., p. 61 ss.

⁴⁹ M. Carducci, *Cambiamento climatico*, cit., p. 53.

⁵⁰ M. Carducci, *Cambiamento climatico*, cit., p. 71.

«influenza negativa sugli ecosistemi naturali e sul genere umano»⁵¹, così ricadendo il cambiamento climatico nella fattispecie della: “Esposizione involontaria ad altrui attività dannosa [il genere umano negativamente influenzato dalla climalterazione artificiale umana]”⁵².

Sulla scorta di tali osservazioni, parte della dottrina⁵³ è pervenuta a teorizzare una interessante legittimazione individuale all’esercizio di un’azione popolare di formazione giurisprudenziale contro il danno climatico che ha evidentemente rilevanza collettiva. Tale innovativa azione, che ben si presterebbe ad ambiti, quale quello climatico, che sfuggono alla dicotomia pubblico-privato, deriverebbe sia dall’autonomia concettuale del danno climatico rispetto a quello ambientale sia dalla diretta applicabilità della Costituzione, e in particolare dei suoi rinnovati articoli 9 e 41, in assenza di un rimedio idoneo a garantire l’effettività della situazione soggettiva lesa. Tale *actio popularis* climatica sarebbe in particolare funzionale a tutelare la dimensione non appropriativa di quelli che sono stati definiti come diritti trans-soggettivi⁵⁴, vale a dire situazioni soggettive, *Rechte ohne Herrscher* (senza padrone), che trascendono tanto il soggetto quanto l’oggetto, in quanto afferenti ad una comunità.

Quanto al concetto di giustizia climatica, le riflessioni giuridiche sono intrise di ambiguità terminologiche. In questa sede, si aderisce dunque a quella dottrina che con dovizia ha distinto il concetto di giustizia climatica, da quella ambientale ed ecologica. La giustizia climatica, infatti:

Non coincide affatto con una specifica vicenda di decisione politica sui danni (diversamente da quella ambientale), bensì deriva dalla produzione di emissioni che sfuggono poi al controllo umano dei territori. Non è dunque una questione di rapporti sociali tra territori (il dove ubicare il danno), ma di rapporti ecologici tra attività umane e dinamiche naturali (il come gestire le emissioni tra biosfera e atmosfera), sottratti proprio a quella disponibilità politica sul pianeta terra, che il diritto ambientale ha disciplinato come regolazione su singoli luoghi e singoli danni⁵⁵.

La giustizia climatica, dunque, sottende profonde questioni di disuguaglianza e di ripartizione degli oneri derivanti dalle esternalità negative prodotte dalle attività antropogeniche sul sistema climatico, in particolare nei rapporti tra Nord e Sud Globale. Non può infatti sottacersi come la crescita vertiginosa delle economie dei Paesi

⁵¹ M. Carducci, *Cambiamento climatico*, cit., p. 54.

⁵² *Ibid.*

⁵³ V. Conte, *Per una teoria civilistica del danno climatico. Interessi non appropriativi, tecniche processuali per diritti trans-soggettivi, dimensione intergenerazionale dei diritti fondamentali*, in *DPCE online*, 2023, num. spec. II, p. 669 ss. Per una diversa angolazione, che ragiona sulla configurabilità di un vero e proprio diritto al clima stabile, si veda: A. Pisanò, *Il diritto al clima. Il ruolo dei diritti nei contenziosi climatici*, Napoli, 2022.

⁵⁴ P. Femia, *Transsubjektive (Gegen) Rechte, oder die Notwendigkeit die Wolken in einen Sack zu fangen*, in A. Fischer-Lescano, H. Franzki, J. Horst (eds.), *Gegenrechte: Recht jenseits des Subjekts*, Tübingen, 2018, p. 343 ss.

⁵⁵ M. Carducci, *La ricerca dei caratteri differenziali della “giustizia climatica”*, in *DPCE online*, 2020, II, p. 1350 ss.

“industrializzati” sia avvenuta a detrimento delle realtà più povere del globo, assoggettate e sfruttate per secoli dall'Occidente e oggi anche dai nuovi Stati imperialisti emergenti⁵⁶.

La giustizia climatica, tuttavia, ha importanti riflessi anche oltre le gerarchie geopolitiche posto che com'è stato finemente osservato tanto del Sud Globale si trova nelle periferie delle grandi città del Nord Globale⁵⁷. L'ingiustizia climatica colpisce infatti più duramente i soggetti socialmente più fragili, in ragione del loro sesso, genere, età, condizioni economiche e sociali. L'iniquità dei disastri climatici colpisce trasversalmente le componenti più vulnerabili della società e pone dunque rilevanti sfide in termini di eguaglianza sostanziale negli ordinamenti democratici⁵⁸.

Com'è noto, inoltre, la giustizia climatica presuppone anche problemi di diritto intertemporale, imponendo una riflessione, sul piano oggettivo, per ciò che riguarda la continuità (*rectius* la pretesa eternità) degli ordinamenti giuridici. Sul piano soggettivo, invece, pone interrogativi sulla garanzia del medesimo livello di godimento di diritti fondamentali ai consociati nel corso del tempo, quantomeno senza addossare in maniera sproporzionata il sacrificio delle libertà sui futuri abitanti del pianeta Terra. La giustizia climatica sottende, pertanto, istanze di equità intra- ed inter-generazionale⁵⁹, intesa quale capacità anche futura dell'ordinamento di tutelare la persona umana nelle sue molteplici declinazioni, in ossequio al principio personalista.

Tali aspetti sono stati tutti trattati approfonditamente nelle ampie decisioni delle tre Corti prese in esame. Ormai ampiamente commentate in dottrina⁶⁰, ciò che emerge è un pedissequo sviluppo dei macro-temi affrontati dai diversi organi di giustizia costituzionale,

⁵⁶ Cfr. ad esempio: S. Ding, *To Build A "Harmonious World": China's Soft Power Wielding in the Global South*, in 13 *J. Chin. Political Sc.*, 2008, p. 193 ss.; A. Duursma e N. Masuhr, *Russia's return to Africa in a historical and global context: Anti-imperialism, patronage, and opportunism*, in 29 *S. Afr. J. Int. Aff.*, 2022, IV, p. 407 ss.; R.O. Jenkins, *How China is reshaping the global economy: development impacts in Africa and Latin America*, Oxford, 2022.

⁵⁷ B. de Sousa Santos, *Beyond Abyssal Thinking*, cit.

⁵⁸ S.N. Islam e J. Winkel, *Climate Change and Social Inequality*, UN DESA Working Paper No. 152, ST/ESA/2017/DWP/152, October 2017; S. Markkanen e A. Anger-Kraavi, *Social impacts of climate change mitigation policies and their implications for inequality*, in 19 *Clim. Pol.*, 2019, VII, p. 827 ss.; M.d.C. Pérez-Peña *et al.*, *Analysis of Research on the SDGs: The Relationship between Climate Change, Poverty and Inequality*, in *Appl. Sci.*, 2021, XI, p. 8947; E. Paglialunga, A. Coveri, A. Zanfei, *Climate change and within-country inequality: New evidence from a global perspective*, in 159 *World Dev.*, 2022, p. 106030.

⁵⁹ Sul tema particolarmente ricche le riflessioni contenute in: R. Bifulco, *Diritto e generazioni future. Problemi giuridici della responsabilità intergenerazionale*, Milano, 2008; R. Bifulco e A. D'Aloia (a cura di), *Un diritto per il futuro. Teorie e modelli dello sviluppo sostenibile e della responsabilità intergenerazionale*, Napoli, 2008; A. Pisanò, *Diritti deumanizzati animali, ambiente, generazioni future, specie umana*, Milano, 2012; T. Groppi, *Sostenibilità e costituzioni: lo Stato costituzionale alla prova del futuro*, in DPCE, 2016, I, p. 43 ss.; D. Porena, *Il principio della sostenibilità. Contributo allo studio di un programma costituzionale di solidarietà intergenerazionale*, Torino, 2017; M. Malvicini, *Costituzione, legge e interesse intergenerazionale: tutela dei diritti e vincoli legislativi*, in *BioLaw J.*, 2022, II, p. 183 ss.; F. Gallarati, *Generazioni a processo: modelli teorici di responsabilità intergenerazionale alla prova del contenzioso climatico*, in *BioLaw J.*, 2023, II, p. 159 ss.; C. Giannaccari, *Diritti delle generazioni future o doveri delle generazioni presenti? Giustizia e responsabilità sotto la lente del cambiamento climatico*, in *BioLaw J.*, 2023, II, p. 179 ss.

⁶⁰ Tra i moltissimi contributi si vedano ad esempio: S. Baldin e P. Viola, *L'obbligazione climatica nelle aule giudiziarie. Teorie ed elementi determinanti di giustizia climatica*, in DPCE, 2021, III, p. 597 ss.; B. Pozzo, *La climate change litigation in prospettiva comparatistica*, in *Riv. Giur. Amb.*, 2021, II, p. 271 ss.; L. Magi, *Giustizia climatica e teoria dell'atto politico: tanto rumore per nulla*, in *Oss. fon.*, 2021, III, p. 1029 ss.; F. Gallarati, *Il contenzioso climatico*, cit.; V. Adelmant, P. Alston, M. Blainey, *Courts, Climate Action, and Human Rights Lessons from the Friends of the Irish Environment v. Ireland Case*, in C. Rodríguez-Garavito (ed.), *Litigating the Climate Emergency*, cit., 305-318;

i quali hanno indubbiamente avuto il merito di portare alla ribalta dell'attenzione politica e sociale l'irreversibilità dell'emergenza climatica, che rischia di far piombare l'ordine globale e i singoli ordinamenti in un caos irrimediabile, così segnando la fine del costituzionalismo.

III. FORMANTE GIURISPRUDENZIALE E CIRCOLAZIONE DELLE IDEE COSTITUZIONALI.

È consustanziale al concetto stesso di diritto comparato, quale autonomo campo di studio, l'analisi delle migrazioni delle idee costituzionali nei diversi ordinamenti giuridici del mondo. Si tratta di un affascinante fenomeno giuridico, che, seppur sempre esistito dalle origini della storia della civiltà umana, ha conosciuto un importante sviluppo scientifico a partire dal primo Novecento, quando i trapianti giuridici hanno iniziato ad appassionare gli Studiosi del diritto⁶¹. La globalizzazione, l'esplosione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, le progressive ondate di democratizzazione hanno poi reso inevitabile il confronto con esperienze giuridiche diverse da quella di appartenenza. La comparazione ha così acquistato un ruolo fondamentale nell'ambito degli studi giuridici, a fronte di un continuo processo di reciproca "contaminazione" dei diversi ordinamenti del mondo⁶². Sul punto è stato efficacemente notato che: "La migrazione delle idee costituzionali attraverso i sistemi giuridici sta rapidamente emergendo come una delle caratteristiche centrali nella prassi costituzionale contemporanea"⁶³. Allo stesso tempo, acuta dottrina ha ricordato rispetto agli attuali processi di *cross-fertilization* tra i diversi sistemi giuridici:

L'idea secondo cui uno dei tratti peculiari del diritto della globalizzazione sarebbero le ibridazioni: non una circolazione a senso unico di un solo modello ma una commistione e un sincretismo di idee e prassi giuridiche, con soluzioni diverse maturate a partire dalla interazione tra elementi con proiezioni universalistiche e risposte plasmate dalle culture locali, comunque all'interno di una rete complessa di rapporti di potere tra centro, periferia e semi-periferia⁶⁴.

Tra i diversi formanti giuridici, particolare attenzione ha acquistato negli studi di diritto comparato quello giurisprudenziale, a fronte del peculiare ruolo che le Corti hanno

⁶¹ Il riferimento ovviamente è a: A. Watson, *Il trapianto di norme giuridiche. Un "approccio" al diritto comparato* (1974), Napoli, 1984. Senza alcuna pretesa di esaustività si vedano anche: O. Kahn Freund, *On Uses and Misuses of Comparative Law*, in *Mod. L. Rev.*, 1974, p. 1 ss.; R. Sacco, *Legal Formants: A Dynamic Approach to Comparative Law (I e II)*, in *Am. J. Comp. L.*, 1991, p. 1 ss. e p. 343 ss.; P. Legrand, *The Impossibility of "Legal Transplants"*, in *Maastricht J. Eur. & Comp. L.*, 1997, IV, p. 111 ss.; E. Özücü, *Law as Transposition*, in 51 *Int. & Comp. L.Q.*, 2002, II, p. 205 ss.; M. Graziadei, *Comparative Law, Transplants, and Receptions*, in M. Reimann e R. Zimmermann (eds), *The Oxford Handbook of Comparative Law*, Oxford, 2006, p. 442 ss.; G. Frankenberg, *Constitutional transfer: The IKEA theory revisited*, in 8 *Int. J. Const. L.*, 2010, III, p. 563 ss.

⁶² Sul costituzionalismo transnazionale cfr. V. Jackson, *Constitutional Engagement in a Transnational Era*, Oxford, 2009, *passim*; V. Perju, *Cosmopolitanism in Constitutional Law*, in 35 *Cardozo L. Rev.*, 2013, p. 711 ss.

⁶³ S. Choudry, *Migration as a new metaphor in comparative constitutional law*, in S. Choudry (ed.), *The Migration of Constitutional Ideas*, Cambridge, 2009, p. 13.

⁶⁴ A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche e delle idee costituzionali. Questioni di metodo comparativo e prassi tra culture costituzionali e spazi globali*, in *DPCE Online*, 2021, num. spec. I, p. 743 ss.

assunto nello Stato di diritto costituzionale. L'affermazione della giustizia costituzionale, con i suoi compiti di protezione, promozione e realizzazione dei principi sanciti nei Testi fondamentali, ha reso il formante giurisprudenziale uno strumento formidabile nella costruzione di una vera e propria rete globale di Corti in dialogo tra loro. Si parla a tal proposito di “*transjudicial dialogue*” per sottolineare le interazioni e le reciproche influenze sussistenti tra le diverse Corti del mondo. In particolare, è stato osservato che:

Le corti costituzionali si citano a vicenda su questioni che vanno dalla libertà di espressione al diritto alla privacy, fino alla pena di morte ... A differenza di quanto avveniva in passato, i giudici sono ora impegnati non nella ricezione passiva di decisioni straniere, ma in un dialogo attivo e continuo. Si citano l'un l'altro non come precedenti, ma come argomento autoritativo. Possono anche distinguere le loro opinioni da quelle di altre Corti che hanno affrontato problemi simili. Il risultato, almeno in alcuni ambiti come la pena di morte e il diritto alla privacy, è l'emersione di una giurisprudenza globale⁶⁵.

Rispetto al passato, la conoscenza della giurisprudenza straniera è oggi agevolata da uffici costituiti *ad hoc* presso le Corti, così come dall'organizzazione di una serie di incontri ufficiali⁶⁶ e di relazioni di tipo informale⁶⁷ tra giudici costituzionali. Se si guarda in particolare agli ordinamenti costituzionali post-bellici del vecchio continente, l'uso crescente della comparazione da parte della giustizia costituzionale si iscrive nell'ambito di una progressiva evoluzione di un potere – di recente creazione rispetto agli altri – ancora in via di affermazione e di definizione nei *checks and balances* dello Stato contemporaneo⁶⁸. Attraverso lo studio dei *Reports* di quella che si configura come una vera e propria nuova tipologia di attività delle Corti, la dottrina è giunta a ritenere che le stesse svolgano una duplice funzione. Da una parte, rafforzerebbero la comprensione da parte degli stessi giudici costituzionali della propria giurisprudenza, dovendola spiegare ai propri colleghi stranieri, dall'altra, incoraggerebbero le Corti a citare le decisioni dei propri omologhi stranieri, di cui vengono a conoscenza viva voce durante tali incontri⁶⁹. In questo senso, in dottrina è stato chiarito che:

Il riferimento al diritto straniero è stato visto come fattore di emersione e/o connessione con un principio generale, che a sua volta è considerato un *topos*, un luogo selettivo della valutazione giuridica e un punto di partenza dell'argomentazione. Si tratta di un tipo di ragionamento basato sulla similitudine, che trova spazio

⁶⁵ A.-M. Slaughter, *A Global Community of Courts*, in 44 *Harv. Int. L. J.*, 2003, p. 193 ss.

⁶⁶ M. Claes e M. de Visser, *Are You Networked Yet? On Dialogues in European Judicial Networks*, in 8 *Utrecht L. Rev.*, 2012, p. 100 ss., spec. p. 109-110.

⁶⁷ B. Dressel, R. Sanchez-Urribarri, A. Stroh, *The informal dimension of judicial politics: a relational perspective*, in 13 *Ann. Rev. Law & Soc. Sci.*, 2017, p. 413 ss.

⁶⁸ Non dissimilmente si veda il tema, ad esempio, dell'evoluzione della comunicazione delle Corti costituzionali. Sul punto cfr. T. Groppi, *Giurisdizioni costituzionali e opinione pubblica nella rivoluzione digitale. Dalla comunicazione delle decisioni alla promozione della cultura costituzionale*, in *Quad. cost.*, 2023, I, p. 73 ss.

⁶⁹ Cfr. l'interessante lavoro svolto da: P. Meyer, *Judicial diplomacy of the German Federal Constitutional Court: bilateral court meetings as a novel data source to assess transnational communication of constitutional courts*, in *Z. Vgl. Polit. Wiss.*, 2021, p. 1 ss.

nell'ambito di una logica giudiziaria di tipo dialettico, controversiale e valutativo⁷⁰.

In particolare, secondo una nutrita dottrina⁷¹ lo studio della giurisprudenza straniera avrebbe conosciuto una particolare fortuna in seno alle Corti per due ordini di ragioni. Da un punto di vista più strettamente “tecnico”, i giudici costituzionali sarebbero interessati a migliorare la qualità delle proprie decisioni, grazie al confronto con i propri corrispettivi stranieri. Nuove idee e soluzioni possono infatti emergere da incontri di studio dedicati alla discussione dei casi più importanti e in generale dei recenti sviluppi della giurisprudenza di altri Paesi, sul presupposto che problemi comuni possono trovare rimedi simili. Da altra prospettiva, invece, di tipo maggiormente “strategico”, tali consessi sarebbero funzionali a massimizzare l'influenza internazionale delle singole Corti, grazie alla divulgazione della propria giurisprudenza, a rafforzare la posizione di queste ultime nell'equilibrio dei poteri dello Stato, acquisendo le stesse prestigio e fiducia per la propria attività anche da parte dei consociati ed infine a promuovere lo Stato di diritto e la stessa indipendenza degli organi di giustizia costituzionale.

A tal riguardo, è stato posto in luce che: “Tutte le specie di ‘diplomazia giurisdizionale’, che si tratti di reti, seminari o incontri, sono ritenute in grado di favorire la creazione di una comunità epistemica giurisdizionale globalizzata volta a promuovere lo stato di diritto, l'indipendenza della magistratura e il suo ruolo di potere costituzionale essenziale”⁷².

Per quanto qui rileva, la dottrina ha individuato essenzialmente tre funzioni che l'uso dei precedenti stranieri da parte delle Corti assolve. La citazione di decisioni dei propri corrispettivi stranieri, infatti, legittima e rafforza le operazioni ermeneutiche compiute dalla giurisprudenza costituzionale. Assumendo l'esistenza di un'idea universale di diritto e di giustizia, riferirsi a quanto deciso dalle Corti straniere costituirebbe una prova del proprio allineamento a principi fondamentali condivisi dalla comunità internazionale⁷³. Citare i precedenti di altre Corti attribuisce dunque forza persuasiva alle argomentazioni dei giudici costituzionali. Allo stesso modo, l'uso della giurisprudenza di altri Paesi è funzionale a creare legami con altre istituzioni pubbliche indipendenti, gli organi di giustizia costituzionale, considerati autorevoli punti di riferimento nel mondo giuridico. Infine, la citazione delle decisioni straniere può essere volta a segnare l'appartenenza ad un gruppo di Paesi che condividono determinati valori fondamentali, operando le Corti in questo caso quali veri e propri attori istituzionali nel campo delle relazioni

⁷⁰ A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche*, cit., p. 823, la quale richiama: G. Repetto, *Argomenti comparativi e diritti fondamentali in Europa*, Napoli, 2011, spec. p. 59 ss.

⁷¹ Sul punto si vedano: A.-M. Slaughter, *A New World Order*, Princeton, 2004; E. Benvenisti e G.W. Downs, *National courts, domestic democracy, and the evolution of international law*, in 20 *Eur. J. Int. L.*, 2009, p. 59 ss.; M. Claes – M. de Visser, *Are you networked yet?*, cit., pp. 100–114; E. Mak, *Judicial decision-making in a globalised world: a comparative analysis of the changing practices of western highest courts*, Oxford, 2013; N. Garoupa e T. Ginsburg, *Judicial reputation: a comparative theory*, Chicago, 2015; G. Davies, *The rise of judicial diplomacy in the UK: aims and challenges*, in 40 *Leg. Stud.*, 2020, p. 82 ss.

⁷² P. Meyer, *Judicial diplomacy*, cit., p. 299. Si veda anche: J. Meierheinrich, *Judicial networks*, in A.J. Langlois e K.E. Soltan (eds.), *Global democracy and its difficulties*, New York, 2009, p. 82 ss.

⁷³ Sul punto si vedano ad esempio le considerazioni di: R.B. Ginsburg, *A Decent Respect of the Opinions of [Human]Kind: The Value of a Comparative Perspective in Constitutional Adjudication*, in 64 *Cambridge L.J.*, 2005, III, p. 575 ss.

internazionali⁷⁴. A tal proposito, si è parlato di “diplomazia giurisdizionale”⁷⁵, per sottolineare l'esistenza di una vera e propria politica delle citazioni dei precedenti da parte delle Corti⁷⁶. La dottrina ha in questo senso ricostruito la diversità di atteggiamenti delle Corti rispetto al dialogo transnazionale⁷⁷. Molti sono indubbiamente i fattori che concorrono a determinare il maggiore o minore ricorso alla citazione dei precedenti stranieri, potendo venire in gioco, ad esempio, limiti della cultura giuridica di riferimento, barriere conoscitivo-linguistiche, timori di un possibile rigetto/mancato gradimento da parte dei consociati, e così via⁷⁸. Si assiste così ad un ampio ventaglio di ipotesi che vanno dalla massima apertura della Corte costituzionale sudafricana all'autoreferenzialità della Corte Suprema Statunitense. In ogni caso, quel che è ormai assodato è che:

Nel mondo globalizzato di oggi, le influenze implicite sono molto probabili, a prescindere dall'attitudine di una singola Corte a citare esplicitamente i precedenti stranieri. Nella maggior parte delle Corti che non citano precedenti stranieri esistono uffici appositamente dedicati allo studio e alle relazioni internazionali,

⁷⁴ A.-M. Slaughter, *A Typology of Transjudicial Communication*, in 29 *U. Rich. L. Rev.*, 1994, I, p. 99 ss. Altre due funzioni della *transjudicial communication* sono individuate dalla Studiosa nel rafforzamento dell'efficacia delle decisioni delle Corti sovranazionali e nella garanzia e nella promozione attiva dell'esecuzione di obbligazioni internazionali tra Stati.

⁷⁵ «Interviste con numerosi giudici e altri funzionari rivelano che le Corti ricorrono alla comparazione non solo per arricchire o giustificare le loro decisioni, ma anche per perseguire ciò che potrebbe essere meglio descritto come 'diplomazia giudiziaria' ... La comparazione fa parte di un repertorio di strategie giurisdizionali volte a conseguire obiettivi di carattere internazionale»: D.S. Law, *Judicial Comparativism and Judicial Diplomacy*, in 163 *U. Pa. L. Rev.*, 2015, IV, p. 943 ss.

⁷⁶ Sul punto è stato osservato che: «È lecito supporre che quando una Corte ha una posizione di *leadership*, le altre Corti la citeranno ampiamente. Le decisioni di questa Corte saranno citate in misura maggiore rispetto a quelle di Corti più marginali e spesso saranno l'unica citazione di tipo comparativo. Inoltre, è lecito supporre che le Corti che assumono un ruolo di preminenza raramente citeranno le altre Corti nelle proprie decisioni», così: O. Frishman, *Transnational Judicial Dialogue as an Organisational Field*, 19 *Eur. L. J.*, 2013, VI, p. 749 ss. Sul punto si vedano altresì: L.-A. Thio, *Beyond the "Four Walls" in an Age of Transnational Judicial Conversations: Civil Liberties, Rights Theories, and Constitutional Adjudication in Malaysia and Singapore*, in 19 *Colum. J. Asian L.*, 2006, II, p. 428 ss.; M. Gelter e M. Siems, *Language, Legal Origins, and Culture Before the Courts: Cross-Citations Between Supreme Courts in Europe*, in *Supreme Court 21 Econ. Rev.*, 2013, I, p. 215 ss.

⁷⁷ Cfr. B. Markesinis e F. Jorg, *The Judge as Comparatist*, in 80 *Tul. L. Rev.*, 2005, I, p. 11 ss.; T. Groppi e M.-C. Ponthoreau (eds.), *The Use of Foreign Precedents by Constitutional Judges*, Oxford-Portland, 2013; G.F. Ferrari (ed.), *Judicial cosmopolitanism: the use of foreign law in contemporary constitutional systems*, Leiden, 2020.

⁷⁸ Per una mappatura generale degli aspetti critici del dialogo paritario tra Corti, basti pensare alle profonde disegualianze socioeconomiche esistenti nella realtà, si veda per tutti: D.A. Law e W.-C. Chang, *The Limits of Global Judicial Dialogue*, in 86 *Wash. L. Rev.*, 2011, p. 523 ss., spec. p. 534 ss., ove osservano che: «La realtà politica, le considerazioni teoriche e le perduranti differenze di prestigio e di credibilità tra Corti distorcono e limitano il flusso di idee, al punto che mancano le caratteristiche di un dialogo autentico. Quando le Corti analizzano la giurisprudenza straniera, ciò avviene spesso in modo surrettizio, sotto forma di pareri che si astengono dal citare esplicitamente il diritto straniero, o in modi che escludono tutte le Corti, tranne una piccola manciata di giurisdizioni d'élite». Gli autori concludono rilevando che: «È altresì dubbio che il dialogo effettivo di tipo letterale, da giudice a giudice, abbia un grande impatto sulla frequenza o sulla raffinatezza con cui le Corti costituzionali prendono effettivamente in considerazione il diritto straniero».

che forniscono ai giudici informazioni complete sui casi stranieri e le traduzioni degli stessi⁷⁹.

Come si avrà modo di apprezzare in seguito, la peculiarità del dialogo transnazionale tra Corti consiste nel fatto che indubbiamente esistono giurisdizioni più influenti di altre, ma il flusso delle citazioni è alquanto dinamico e dunque variabile, al punto che non si è più in grado di distinguere chi “esporta” e chi “importa” idee e ragionamenti giuridici⁸⁰.

Il dialogo tra Corti rappresenta in questo senso uno straordinario strumento di apertura e di reciproca influenza tra ordinamenti giuridici del mondo volto a promuovere, tanto al proprio interno quanto all'esterno, il rispetto dei diritti fondamentali e ad assicurare la tenuta e l'espansione della forma di Stato liberal-democratico⁸¹. Allo stesso tempo, l'analisi delle citazioni dei precedenti stranieri ci aiuta a cogliere la direzione che le diverse Corti, nel mondo o in una determinata regione, stanno assumendo rispetto a specifiche tematiche di rilevanza costituzionale, cruciali per il Terzo millennio, quale appunto quella climatica.

IV. L'USO DEI PRECEDENTI STRANIERI NELLA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE CLIMATICA DEI PAESI UE.

Lo studio sistematico e comparato dei precedenti stranieri da parte delle Corti costituzionali è un fenomeno piuttosto recente se si pensa che la prima ricerca condotta da un gruppo di Studiose e Studiosi internazionale risale ad una decina di anni fa⁸². Da quel momento in poi sono stati prodotti ulteriori studi che hanno in qualche modo cercato di aggiornare ed espandere gli intenti di quella prima ricerca, potendosi così consolidare un'apposita letteratura Paese per Paese.

Per quanto riguarda i Paesi Bassi, questi si contraddistinguono per un sistema di giustizia costituzionale del tutto *sui generis*, dissimile a qualunque altro modello. In un ordinamento fondamentalmente costituito da un aggregato di minoranze che convivono insieme, la sede politica rappresenta il fulcro del dialogo e del compromesso tra i diversi gruppi etnici che compongono lo Stato e dunque uno dei momenti massimi di democrazia. La difficoltà di giungere a scelte condivise ha comportato un espresso divieto costituzionale per le Corti (non esiste un organo di giustizia costituzionale ad hoc) di svolgere un controllo di legittimità costituzionale sui solo atti del Parlamento nazionale (art. 120 Cost.). L'unico espresso controllo di costituzionalità svolto su leggi nazionali e trattati internazionali è

⁷⁹ T. Groppi e M.-C. Ponthoreau (eds.), *The Use of Foreign Precedents*, cit., p. 426, le quali sottolineano la rilevanza e l'opportunità delle citazioni espresse, anche quale strumento di trasparenza nelle decisioni dei giudici costituzionali.

⁸⁰ M.R. Ferrarese, *When National Actors Become Transnational: Transjudicial Dialogue between Democracy and Constitutionalism*, in 9 *Global Jurist*, 2009, I, p. 1 ss., p. 5 ss.

⁸¹ Con maggiore impegno esplicativo la dottrina ha chiarito sul punto che: “In questi processi di interazione, ibridazione, rielaborazione, a volte rifiuto, quello che può variare è il grado di apertura reciproca delle tradizioni, per cui la comunicabilità sembra più compatibile con istanze di convivenza e giustizia in senso lato, mentre la chiusura propria di interpretazioni essenzialiste può favorire pratiche autoritarie. In ogni caso, mi sembra che oggi un discorso sulle circolazioni e sulla globalizzazione giuridica, comprensivo delle tensioni che questa innesca con le altre dimensioni spaziali, non possa fare a meno di considerare le interazioni tra le tradizioni giuridiche del mondo e il percorso con cui queste ultime si legano ai cambiamenti dei concetti costituzionali”, in A. Di Martino, *Circolazione delle soluzioni giuridiche*, cit., p. 870.

⁸² T. Groppi e M.-C. Ponthoreau (eds.), *The Use of Foreign Precedents*, cit.

dunque di tipo politico e preventivo rispetto all'approvazione o ratifica di tali atti normativi, previo parere non vincolante del Consiglio di Stato. La profonda apertura dell'ordinamento olandese al diritto internazionale ex artt. 93 e 94 della Costituzione, sancendo la primazia dei Trattati e del diritto dell'Unione rispetto agli atti normativi nazionali ha permesso alle Corti dei Paesi Bassi di svolgere un controllo di costituzionalità anche degli atti legislativi nazionali. La prassi processuale, tuttavia, vuole che in realtà il vaglio di conformità degli atti normativi domestici a quelli sovranazionali ed internazionali (tra cui ad esempio anche il Patto Internazionale per i Diritti Civili e Politici delle Nazioni Unite) sia affidato prevalentemente alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, al punto che la dottrina le ha definite quali vere e proprie: "efficaci Corti costituzionali sostitutive"⁸³ nei Paesi Bassi.

Nel caso *Urgenda*, dunque, non stupiscono i numerosissimi riferimenti alla giurisprudenza delle due Corti sopra indicate, mentre appare piuttosto curiosa la citazione del caso *Massachusetts v. EPA*, 549 U.S. 497 (2007), della Corte Suprema dagli Stati Uniti. Tra le due decisioni, infatti, corrono dodici anni, un periodo di tempo non modesto, e i rispettivi ordinamenti e culture giuridiche su cui si fondano appaiono tra loro piuttosto distanti. Il caso *Urgenda* rappresenta la prima vera decisione che ha segnato nel vecchio continente una svolta nella *climate change litigation* pervenendo ad una censura delle omissioni del Legislatore. L'assenza di precedenti autorevoli provenienti da ordinamenti anche geograficamente più attigui ha spinto la Suprema Corte dei Paesi Bassi (*Hoge Raad der Nederlanden*) a rafforzare la propria motivazione ricorrendo ad una delle giurisdizioni storicamente più citate al mondo, vale a dire quella statunitense.

L'ordinamento irlandese, invece, si contraddistingue per un controllo di costituzionalità diffuso e concreto. La Corte Suprema rappresenta l'organo di vertice dell'ordinamento giudiziario. Sin dalle proprie prime rilevanti pronunce la Corte Suprema irlandese, probabilmente per la mancanza di propri precedenti cui poter fare riferimento nei cc.dd. casi difficili intraprese un dialogo molto stretto con la Corte Suprema Statunitense, ritenuta uno dei fari della giustizia costituzionale. L'attenzione alla giurisprudenza straniera non è venuta meno nemmeno in una fase successiva, quando la Corte ha avuto la necessità di modulare gli effetti delle proprie decisioni. Tuttavia, una volta maturata una propria giurisprudenza, la Corte Suprema Irlandese ha progressivamente ridotto il ricorso alla citazione dei precedenti stranieri, dimostrando la natura persuasiva⁸⁴ e non genetica della comparazione, come strumento argomentativo nelle proprie motivazioni⁸⁵.

Il caso *Friends of the Irish Environment v. Ireland* rappresenta, pertanto, un caso molto particolare anche per l'ordinamento irlandese. La Suprema Corte Irlandese, infatti, non si limita a citare solo la decisione della Corte Suprema dei Paesi Bassi, ma ricorre anche alla

⁸³ W. Voermans, *Conspicuous Absentees in the Dutch Legal Order: Constitutional Review & A Constitutional Court*, in G.F. Ferrari (ed.), *Judicial cosmopolitanism*, cit., p. 346.

⁸⁴ Alle stesse conclusioni giunge anche: C. Fasone, *The Supreme Court of Ireland and the Use of Foreign Precedents: The Value of Constitutional History*, in T. Groppi e M.-C. Ponthoreau (eds.), *The Use of Foreign Precedents*, cit., p. 97 ss.

⁸⁵ O. Doyle e T. Hickey, *The Use of Foreign Law in Irish Constitutional Adjudication*, in G.F. Ferrari (ed.), *Judicial cosmopolitanism*, cit., p. 69 ss.

precedente decisione della Corte d'Appello dell'Aia, a dimostrazione del rilevante impatto che la vicenda *Urgenda* ha avuto sul contenzioso climatico costituzionale successivo. La Corte Suprema Irlandese, tuttavia, va anche oltre fino a citare genericamente la giurisprudenza dell'India, evidentemente segnando una frattura col proprio precedente orientamento maggiormente autoreferenziale. Anche in questo caso, dunque, importante nell'evoluzione delle citazioni dei precedenti giurisprudenziali stranieri nelle vicende climatiche, la comparazione assume una connotazione persuasiva, volta a rafforzare la tesi dell'incostituzionalità dell'omissione normativa.

Nella progressione dei contenziosi climatici di rango costituzionale nei Paesi dell'UE, tuttavia, del tutto peculiare risulta la sentenza tedesca *Neubauer et al. v. Germany*, che segue temporalmente quella olandese e quella irlandese. La giustizia costituzionale tedesca segue il modello accentratore di matrice kelseniana che prevede l'istituzione di un organo *ad hoc*. Sin dai propri esordi, tuttavia, ha abbandonato le vesti di mero Legislatore negativo, assumendo un ruolo di custode proattivo di un ordine costituzionale ancora tutto da realizzare. Il Tribunale tedesco per lungo tempo dalla sua creazione si è rifugiato nella speculazione dogmatica, divenendo certamente un modello per tutte le Corti costituzionali europee venute ad esistenza negli anni successivi per la raffinatezza delle proprie argomentazioni teoriche. Dopo un lungo periodo di chiusura al dialogo espresso con le altre Corti costituzionali, (il Giudice delle leggi tedesco è stato definito dal carattere introverso e pressoché indifferente ai precedenti stranieri⁸⁶), negli ultimi anni sia per lo sviluppo del diritto pubblico comparato sia a fronte di una certa perdita del monopolio di argomentazioni brillanti in tema di diritti fondamentali (basti pensare alla centralità assunta dalla Corte EDU a tal riguardo), il Tribunale costituzionale federale tedesco ha cominciato a citare, sempre con parsimonia, i precedenti di giurisdizioni costituzionali culturalmente affini (giurisprudenza euroatlantica)⁸⁷.

Anche in Germania allora la decisione sui cambiamenti climatici (*Neubauer et al. v. Germany*) presenta un elevato grado di atipicità rispetto all'uso dei precedenti stranieri consolidatosi negli ultimi dieci anni. Nella sentenza in parola il Tribunale costituzionale cita ben sei volte la giurisprudenza olandese, ripercorrendone le argomentazioni nei minimi dettagli (cita: due volte la decisione di primo grado, una volta quella di appello e tre volte quella definitiva della Corte Suprema). Nomina due volte il precedente irlandese, nonché l'intervenuta decisione *Juliana et al. v. USA et al.* del 2020 della Corte di Appello del Nono Circuito negli Stati Uniti ed incredibilmente giunge perfino a citare una decisione della *High Court* della Nuova Zelanda (*Sarah Thomson vs. The Minister for Climate Change Issues*)!

Nel caso tedesco appare così evidente, oltre alla funzione persuasiva, soprattutto l'uso strategico dei precedenti stranieri. A fronte del calo di popolarità della propria giurisprudenza e della strumentalizzazione/manipolazione dei propri precedenti da parte delle Corti polacca e ungherese in chiave antieuropea⁸⁸, il giudice costituzionale tedesco coglie l'occasione di una decisione su un tema cruciale a livello globale per affermare con

⁸⁶ S. Martini, *Lifting the Constitutional Curtain? The Use of Foreign Precedent by the German Federal Constitutional Court*, in T. Groppi e M.-C. Ponthoreau (eds.), *The Use of Foreign Precedents*, cit., p. 230.

⁸⁷ S. Haberl, *Comparative Reasoning in Constitutional Litigation: Functions, Methods and Selected Case Law of the German Federal Constitutional Court*, in G.F. Ferrari (ed.), *Judicial cosmopolitanism*, cit., p. 295 ss.

⁸⁸ R. Dixon e D. Landau, *Abusive Constitutional Borrowing*, Oxford, 2021, spec. pp. 81-115.

una pronuncia carica di simbolismo il proprio allineamento con le democrazie consolidate di tradizione liberale.

Paesi Bassi	Irlanda	Germania
Urgenda Foundation v. State of the Netherlands ⁸⁹	Friends of the Irish Environment v. Ireland ⁹⁰	Neubauer et al. v. Germany ⁹¹
SCOTUS - Massachusetts v. EPA, 549 U.S. 497 (2007)	Hague Court of Appeal, <i>The State of the Netherlands vs. Urgenda Foundation</i> , 9 October 2018	Rechtbank Den Haag (1st instance), <i>Urgenda Foundation vs. The State of the Netherlands</i> , 24 June 2015 (x2)
	Supreme Court of the Netherlands, <i>The State of the Netherlands vs. Urgenda</i> , 20 December 2019.	Hague Court of Appeal, <i>The State of the Netherlands vs. Urgenda Foundation</i> , 9 October 2018
	Indian jurisprudence	Supreme Court of the Netherlands, <i>The State of the Netherlands vs. Urgenda</i> , 20 December 2019 (x3)
		Supreme Court of Ireland, <i>Friends of the Irish Environment v. Ireland</i> , 31 July 2020 (x2)
		High Court of New Zealand, <i>Sarah Thomson vs. The Minister for Climate Change Issues</i> , 2 November 2017
		United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, <i>Juliana et al. v. USA et al.</i> , 17 January 2020

⁸⁹ Supreme Court of the Netherlands, *Urgenda Foundation v. State of the Netherlands*, ECLI:NL:HR:2019:2006, 20 December 2019.

⁹⁰ The Supreme Court, *Friends of the Irish Environment v. Ireland*, Appeal No: 205/19, 31 July 2020.

⁹¹ Federal Constitutional Court, *Neubauer et al. v. Germany*, 1 BvR 2656/18, 1 BvR 78/20, 1 BvR 96/20, 1 BvR 288/20, 24 March 2021.

Tabella 1

Citazione dei precedenti stranieri da parte delle Corti di Paesi Bassi, Irlanda e Germania.

V. RIFLESSIONI IN ORDINE ALLA COSTRUZIONE GIURISPRUDENZIALE DI UNO *IUS CLIMATICUM EUROPEUM*.

Le attività antropogeniche climalteranti rappresentano un fattore di grave perturbazione dell'ordine costituzionale. A fronte dei target climatici che gli stessi Stati si erano prefissati di raggiungere a livello internazionale, anche nell'ambito dell'Unione Europea, alcune Corti sono intervenute sanzionando l'inerzia del potere politico. La complessità e la rilevanza del tema spingono le Corti a promuovere un dialogo orizzontale globale, di cui in questa sede si è cercato di dare conto attraverso l'analisi dell'uso dei precedenti stranieri. Da una parte, l'argomento comparato funge quale strumento persuasivo per avanzare principi giuridici comuni sul ruolo dello Stato costituzionale nella lotta ai cambiamenti climatici. Dall'altra, rappresenta un mezzo attraverso cui le Corti segnalano un impegno condiviso, che trascende i confini nazionali e dunque di portata idealmente universale, volto a tutelare la democrazia dagli effetti di rottura costituzionale che l'emergenza climatica può generare.

L'uso dei precedenti stranieri funge quale vero e proprio architrave nella costruzione, quantomeno nel contesto europeo, di una *koinë* giurisprudenziale costituzionale in materia climatica, uno *ius climaticum europeum*⁹².

⁹² L'espressione richiama il concetto di *Ius Constitutionale Commune*, col quale si indica appunto la costruzione giurisprudenziale di un nucleo di principi fondamentali trasformativi condivisi in una data regione del mondo. Cfr. A. von Bogdandy, *Ius Constitutionale Commune en América Latina: una mirada a un constitucionalismo transformador*, in *Revista Derecho del Estado*, 2015, p. 3 ss.

